

# GUIDA ALLE PENSIONI

Per le lavoratrici agricole e del settore agroalimentare





## *Cara lavoratrice,*

negli ultimi due anni il sistema pensionistico italiano ha subito pesanti interventi che hanno modificato, in modo sostanziale, i diritti previdenziali delle lavoratrici e dei lavoratori italiani.

Tra i più recenti, l'art. 24 della legge n. 214/2011 (manovra Monti-Fornero sulle pensioni), pur dichiarando obiettivi condivisibili quali l'equità e l'abbattimento dei privilegi, la flessibilità nell'accesso al pensionamento e l'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa, ha inasprito, di fatto, i requisiti richiesti per maturare il diritto a pensione e, attraverso il collegamento meccanico tra aumento della speranza di vita e innalzamento dell'età pensionabile, ha tolto ogni certezza rispetto al momento del pensionamento, soprattutto alle giovani generazioni.

L'interpretazione restrittiva della legge, da parte dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, ha imposto l'aumento del requisito contributivo minimo da 15 a 20 anni, il più alto d'Europa, senza tenere conto, in particolare, della specifica condizione di chi effettua lavori stagionali o discontinui. Tale scelta rischia di favorire l'incremento del lavoro nero poiché, allontanando il raggiungimento del requisito minimo, depotenzia l'interesse di lavoratrici e lavoratori a farsi versare integralmente i contributi.

I sindacati confederali, e la Cgil con la consueta fermezza, hanno avanzato proposte per far modificare la norma, ma finora non se ne è tenuto conto. Le valutazioni di Cgil, Flai e Inca sui provvedimenti, dunque, restano negative. E' forte la comune volontà di continuare la battaglia sindacale per una effettiva equità previdenziale. In Italia restano zone di privilegio, ma non appartengono al lavoro dipendente. Il sistema previdenziale non può continuare a fornire risorse per far fronte al debito pubblico; non si possono tagliare le pensioni ed evitare di istituire "la patrimoniale".

L'Inca assicurerà ad ogni lavoratrice una consulenza gratuita, personalizzata e qualificata sulla posizione assicurativa individuale e le conseguenti previsioni di pensionamento.

La nostra quotidiana azione sindacale e di tutela individuale vuole dare sicurezza al tuo lavoro, forza alle tue scelte, certezze al tuo futuro.

*Segretaria generale Flai-Cgil*  
Stefania Crogi

*Presidente Inca-Cgil*  
Morena Piccinini



## Premessa

La legge n. 214 del 22.12.2011, di conversione del decreto legge n. 201/2011, ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano e ha stabilito, dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Le conseguenze derivanti sono molto pesanti, soprattutto per le donne, a causa dell'incremento dell'età pensionabile a decorrere già dal 2012 e dell'eliminazione della possibilità di accedere al trattamento pensionistico con il sistema delle "quote".

La norma interviene sia sulle lavoratrici, che con la previgente normativa avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia nel corso del 2012 e che ora, invece, dovranno aspettare circa 4 anni, sia su tutte le altre che vedono sempre più allontanarsi il trattamento pensionistico, anche di un decennio.

Per le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, oltre l'incremento dell'età pensionabile, vengono innalzati anche il requisito contributivo (da 5 a 20 anni) e l'importo minimo di pensione da maturare.

Inoltre, chi sperava in correttivi col "milleproroghe" è rimasto deluso, poiché le piccole modifiche previdenziali contenute nella legge n. 14/2012 non risolvono i problemi, ma creano ulteriori iniquità e disparità di trattamento tra i lavoratori.

Da ultimo, la circolare dell'Inps n. 35 del 14 marzo 2012, emanata dopo l'acquisizione del parere dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, fornisce interpretazioni restrittive e penalizzanti in modo particolare per le donne.



# Indice

## Capitolo 1

**Lavoratrici con contribuzione al 31 dicembre 1995** 7

## Capitolo 2

**Lavoratrici con contribuzione dal 1 gennaio 1996** 27

## Capitolo 3

**Lavoratrici con diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011** 37

## Capitolo 4

**Lavoratrici escluse dalle nuove normative** 41

LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995





## LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, per coloro che matureranno il diritto a pensione esisteranno solo due tipologie di pensione: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”.

Vengono soppresse, dunque, dalla stessa data, la pensione di anzianità e “con le quote” che, come vedremo di seguito, restano in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, nonché per le donne che usufruiscono del regime sperimentale, per quelle che svolgono attività usuranti e per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori espressamente indicate nella legge.

### 1. Pensione di vecchiaia

La legge n. 214/2011 ridefinisce i requisiti minimi contributivi e di età richiesti per la pensione di vecchiaia.

L'età pensionabile viene bruscamente innalzata per le dipendenti del settore privato fissandola a 62 anni dal 2012, 63 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018 e per le autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) a 63 anni e 6 mesi dal 2012, 64 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni e 6 mesi dal 2016 e 66 anni dal 2018.

I provvedimenti del governo Berlusconi avevano previsto l'adeguamento triennale dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita a partire dal 2013. La legge n. 214/2011 interviene disponendo che, dal 2019, gli adeguamenti saranno effettuati con cadenza biennale. Considerando questi incrementi, dal 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni.

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia si matura con almeno 20 anni di contribuzione.

e il regime delle decorrenze (finestre) continuano ad applicarsi alle lavoratrici dipendenti private non vedenti (50 anni di età se non vedente da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, oppure 55 anni negli altri casi) o invalide in misura non inferiore all'80% (55 anni di età).

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con 20 anni di contribuzione.

Ciò significa che il requisito contributivo di 15 anni, previsto dal decreto legislativo n. 503/1992, non si applicherà più alle lavoratrici che avevano già raggiunto tale contribuzione al 31.12.1992, alle autorizzate alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992, nonché alle dipendenti discontinue con almeno 25 anni di assicurazione ed occupate per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

### **Nota Bene:**

Per l'Inca, invece, le deroghe per contribuzione devono continuare a valere anche dopo il 2011, come per quelle dell'età.

L'incremento del requisito contributivo da 15 a 20 anni, infatti, è molto penalizzante poiché pregiudica un diritto già sorto in forza del quale le lavoratrici hanno ritenuto di lavorare meno, o di smettere di lavorare, o di non versare più la contribuzione volontaria, nel convincimento di essere in possesso in via definitiva del requisito per il diritto alla pensione. Questa restrizione colpisce, dunque, in modo particolare le lavoratrici agricole, stagionali e precarie.

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni concorre tutta la contribuzione accreditata compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).

A coloro che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). Pertanto, la pensione di vecchiaia decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

vecchiaia a 63 anni e 9 mesi di età;

- le nate ad “aprile e maggio 1952” andranno in pensione a 64 anni e 7 mesi di età se maturano 20 anni di contributi entro il 2012; in caso di contribuzione inferiore a 20 anni entro il 2012 dovranno aspettare 65 anni e 7 mesi di età;
- le nate “da giugno a dicembre 1952” andranno in pensione a 64 anni e 7 mesi di età se maturano 20 anni di contributi entro il 2012; in caso di contribuzione inferiore a 20 anni entro il 2012 dovranno aspettare 66 anni e 11 mesi di età.

Per l’Inca, invece, tale requisito “eccezionale” di 64 anni non va legato alla speranza di vita.

### **Nota bene:**

Con questo brusco innalzamento dell’età pensionabile si creano delle disparità tra le dipendenti private nate nel 1951 (60enni nel 2011) e chi invece è nata nell’anno successivo. Infatti, quelle della classe 1952 dovranno aspettare dai 3 ai 5 anni in più. Le nate nel 1953 dovranno addirittura aspettare circa 6 anni in più e compiere 66 anni e 11 mesi di età.

### **La rivalutazione delle giornate**

Tutta la contribuzione agricola (effettiva e figurativa) anteriore al 1.1.1984, se è inferiore o uguale al limite delle 270 giornate annue, deve essere rivalutata moltiplicando il numero delle giornate per il coefficiente 3,86.

### **“Norma eccezionale” per le lavoratrici agricole nate entro il 1952**

Le operaie agricole, che maturano entro il 31 dicembre 2012 i vecchi requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni di età e 5.400 contributi giornalieri), possono andare in pensione al compimento di 64 anni di età, a cui devono essere sommati i mesi per l'aspettativa di vita.

### **L'elevazione e il calcolo della pensione**

Ai fini del calcolo della pensione, una sola giornata di lavoro viene elevata a 270 giornate; pertanto, la retribuzione pensionabile sarà determinata come se la lavoratrice avesse effettuato 270 giornate di lavoro.

per il diritto alla pensione di anzianità.

Come si può notare, l'innalzamento del requisito contributivo è penalizzante rispetto alla precedente normativa che prevedeva il pensionamento al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, pur dovendo aspettare l'apertura della "finestra di uscita". Infatti, la lavoratrice, maturati i 40 anni di contribuzione, poteva anche smettere di lavorare (per chiusura azienda o decisione personale); ora, invece, se cessa l'attività lavorativa dovrà continuare a versare volontariamente i contributi per perfezionare il nuovo requisito richiesto per l'accesso alla pensione anticipata.

A coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). Pertanto, la pensione anticipata decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sempre che si possieda il requisito contributivo richiesto.

### **Riduzione della pensione anticipata**

Per chi va in pensione prima del compimento di 62 anni di età sono previste riduzioni sulla quota di pensione retributiva. Tale riduzione sarà pari all'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e del 2% per i restanti anni mancanti a 60. Ad esempio, una pensionata di 59 anni avrà una riduzione pari al 4%. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione verrà proporzionata al numero dei mesi (ad esempio, se l'età alla data di decorrenza della pensione è di 61 anni e 6 mesi, la riduzione sarà pari allo 0,5%).

La legge n. 14/2012 (milleproroghe) ha disposto che la riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017 qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (escludendo, quindi, i periodi di maternità facoltativi, congedi per l'assistenza dei familiari disabili, cassa integrazione straordinaria, disoccupazione, mobilità, versamenti volontari, riscatto laurea, ecc.).

Il requisito contributivo a pensione anticipata, pari a 41 anni e 1 mese, dovrebbe essere quindi soddisfatto con 6.409 contributi giornalieri nel 2012; 6.461 nel 2013; 6.474 nel 2014.

Per trasformare le giornate in settimane utili per il diritto è sufficiente moltiplicare il numero dei giorni utili (max 156 annui) per il coefficiente 0,333.

*Esempio:*

$156 \text{ gg.} \times 0,333 = 52 \text{ settimane.}$

### **La rivalutazione delle giornate**

Tutta la contribuzione agricola (effettiva e figurativa) anteriore al 1.1.1984, se è inferiore o uguale al limite delle 270 giornate annue, deve essere rivalutata moltiplicando il numero delle giornate per il coefficiente 3,86.

## Il regime speciale per le lavoratrici agricole

Per le lavoratrici agricole dipendenti il diritto ad esercitare l'opzione si perfeziona in presenza dei medesimi requisiti che erano previsti per la pensione di anzianità:

- 5.460 giornate (156 x 35) con esclusione delle giornate relative a disoccupazione (sotto 101 giornate annue), a malattia o infortunio;
- 57 anni di età;
- 35 anni di iscrizione anche parziale negli elenchi anagrafici.

## 5. Pensioni in totalizzazione

Dal 1° gennaio 2012 si possono totalizzare (cumulare), ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006, i contributi versati in due o più gestioni previdenziali, indipendentemente dalla loro durata.

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, i requisiti per il pensionamento in regime di totalizzazione devono essere adeguati alla speranza di vita.

La pensione totalizzata si potrà avere, quindi, al raggiungimento di 65 anni di età (65 anni e 3 mesi nel 2013-2015) con 20 anni di contribuzione complessiva o con 40 anni di contribuzione totale (40 anni e 3 mesi nel 2013-2015).

La pensione totalizzata decorrerà trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.



## 6. Calcolo della quota di pensione maturata dal 2012

La legge n. 214/2011 dispone che la quota di pensione relativa alla contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 sarà determinata con il sistema di calcolo contributivo anche per coloro che possiedono oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

## 7. Opzione per il sistema contributivo

Le lavoratrici che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi potranno continuare ad optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo se in possesso di almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 31.12.1995.

Secondo l'Inps, a seguito della modifica alla legge n. 335/1995 (precisamente all'art. 1, comma 23), disposta dalla legge n. 214/2011, a coloro che optano per il sistema contributivo si applicano i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata previsti per le lavoratrici con contribuzione precedente al 1° gennaio 1996, poiché, dal 2012, l'opzione è limitata solo alla scelta del sistema di calcolo interamente contributivo.

Anche in questi casi, di fatto, viene innalzato il requisito contributivo (da 15 a 20 anni) per la pensione di vecchiaia penalizzando ancora una volta le donne.

LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE DAL 1.1.1996



## LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE DAL 1.1.1996

La nuova normativa modifica profondamente i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo, penalizzando in modo particolare i giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro e con carriere discontinue, nonché i precari e gli stagionali.

### 1. Pensione di vecchiaia

Le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, conseguiranno il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per le assicurate prima del 1° gennaio 1996, ma a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte quello dell'assegno sociale (pari a € 643,50 mensili nel 2012) (vedi tab. n. 4).

Tab. n. 4 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici assicurate dal 1.1.1996

Periodo	Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)		Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Dipendenti private	Autonome e parasubordinate		
2012	62	63 e 6	20	1,5 volte l'importo sociale (rivalutato dal 2013)**
2013	62 e 3	63 e 9		
2014-2015	62 e 9	64 e 9		
2016-2017	65 e 7	66 e 1		
2018	66 e 7			
2019-2020	66 e 11			
2021-2022	67 e 2*			

\* Dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

\*\* All'età di 70 anni si prescinde dall'importo minimo se in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva

Le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo non vengono integrate al trattamento minimo.

### Lavoratrici madri

Secondo l'Inca, deve continuare a valere anche dopo il 2011 quanto previsto dalla legge n. 335/1995 (art. 1, comma 40) ovvero la possibilità da parte delle lavoratrici madri di anticipare l'età del pensionamento di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).



## 2. Pensioni anticipate

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per le lavoratrici assicurate antecedentemente il 1° gennaio 1996. (vedi tab. n. 6).

Tab. n. 6 - Pensione anticipata per le lavoratrici (dipendenti, autonome e parasubordinate)

Periodo	Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)
<b>2012</b>	<b>41 e 1</b>
<b>2013</b>	<b>41 e 5</b>
<b>2014-2015</b>	<b>41 e 6</b>
<b>2016-2017-2018</b>	<b>41 e 10</b>
<b>2019-2020</b>	<b>42 e 2</b>
<b>2021-2022</b>	<b>42 e 5</b>
<b>2023-2024</b>	<b>42 e 8</b>
<b>2025-2026</b>	<b>42 e 11</b>

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (1 anno di lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi).

Anche in questo caso, le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 non potranno accedere alla pensione anticipata (indipendentemente dall'età) prima del 2039, quando il requisito contributivo richiesto sarà presumibilmente di 44 anni e 2 mesi.

Per le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso

**LAVORATRICI AGRICOLE****• La pensione anticipata con almeno 41 anni e 1 mese di contributi**

Il requisito contributivo a pensione anticipata, pari a 41 anni e 1 mese, dovrebbe essere soddisfatto con almeno un numero di giornate pari a 6.409.

Ai fini del perfezionamento di tale requisito concorre tutta la contribuzione maturata con esclusione dei periodi di versamenti volontari e quelli accreditati prima del 18° anno di età vengono moltiplicati per 1,5. Si attendono comunque istruzioni specifiche per i lavoratori agricoli.

Per trasformare le giornate in settimane utili per il diritto è sufficiente moltiplicare il numero dei giorni utili (max 156 annui) per il coefficiente 0,333.

**• La pensione anticipata con 63 anni di età e 20 anni di contributi**

Questo tipo di pensionamento anticipato non è certo stato pensato per le lavoratrici agricole. Come si è detto, infatti, l'ulteriore requisito di un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale (circa 1.200 euro nel 2012) destina questo tipo di beneficio solo a coloro che percepiscono elevate retribuzioni.

LAVORATRICI CON DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011



**LAVORATRICI CON DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011**

Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità conservano la precedente normativa sia ai fini del diritto al trattamento pensionistico che ai fini della relativa decorrenza.

Di conseguenza, le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti di età e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o con la quota, oppure i 40 anni di contribuzione (a prescindere dall'età) entro il 31.12.2011, potranno accedere al pensionamento dall'apertura della finestra anche nel caso questa si collochi dopo il 2011.

Esse possono chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.



LAVORATRICI ESCLUSE DALLE NUOVE NORME



**LAVORATRICI ESCLUSE DALLE NUOVE NORME**

Ai sensi della legge n. 214/2011 (art. 24, commi 14 e 15), così come modificata dalla legge n. 14/2012 (art. 6), conservano i previgenti requisiti anagrafici e contributivi e il regime delle decorrenze, nel limite massimo numerico stabilito con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), le lavoratrici e i lavoratori:

- in mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 se maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
- in mobilità lunga in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni) ovvero destinatari della prestazione in base ad accordi stipulati entro la stessa data;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011;
- statali in esonero alla data del 4 dicembre 2011, ovvero con provvedimento di esonero emesso prima di tale data;
- in congedo per assistenza figli con disabilità grave alla data del 31.10.2011 che maturino i 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo;
- con rapporto di lavoro risolto prima del 31.12.2011 in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo, qualora la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (es. comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro) indicati nel previsto decreto e con data di decorrenza della pensione, secondo i previgenti requisiti, entro il 5.12.2013.

Tale salvaguardia, tuttavia, è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie: è prevista l'emanazione del decreto entro il 30 giugno 2012 che chiarirà effettivamente chi verrà derogato dalle nuove norme.

Il monitoraggio delle domande di pensionamento di coloro che intendono avvalersi della deroga sarà effettuato dagli Enti previdenziali in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero.

# Gli uffici Inca regionali

## Nord Italia

### VAL D'AOSTA

11100 AOSTA  
Via Binel, 24  
Tel. 0165/271660-2  
Fax 0165/271699  
valledaosta@inca.it

### PIEMONTE

10152 TORINO  
Via Pedrotti, 5  
Tel. 011/2442499  
Fax 011/2442421  
piemonte@inca.it

### LIGURIA

16152 GENOVA  
Via S. Giovanni d'Acri, 6  
Tel. 010/60281  
Fax 010/6028200  
liguria@inca.it

### LOMBARDIA

20099 SESTO S. GIOVANNI  
Viale Marelli, 497  
Tel. 02/26254333  
Fax 02/2480944  
lombardia@inca.it

### VENETO

30174 MESTRE  
Via Peschiera, 5  
Tel. 041/5497928  
Fax 041/5497919  
veneto@inca.it

### TRENTINO

38122 TRENTO  
Via dei Muredei, 8  
Tel. 0461/303911  
Fax 0461/935176  
trentino@inca.it

### ALTO ADIGE

39100 BOLZANO  
Viale Trieste, 70 - 70a  
Tel. 0471/926546  
Fax 0471/926447  
altoadige@inca.it

### FRIULI VENEZIA GIULIA

34170 GORIZIA  
Via Canova, 1  
Tel. 0481/522518  
Fax 0481/524093  
friuliveneziagiulia@inca.it

# Gli uffici Inca regionali

## Sud Italia

### **MOLISE**

86100 CAMPOBASSO  
Via T. Mosca, 11  
Tel./Fax 0874/492523  
molise@inca.it

### **CAMPANIA**

80142 NAPOLI  
Via Torino, 16  
Tel. 081/3456326  
Fax 081/5538782  
campania@inca.it

### **PUGLIA**

70123 BARI  
Via V. Calace, 4  
Tel. 080/5736111  
Fax 080/5278649  
puglia@inca.it

### **BASILICATA**

85100 POTENZA  
Via Bertazzoni, 100  
Tel. 0971/301111  
Fax 0971/35110  
basilicata@inca.it

### **CALABRIA**

88100 CATANZARO  
Via Massara, 22  
Tel. 0961/778418  
Fax 0961/770323  
calabria@inca.it

### **SICILIA**

90145 PALERMO  
Via E. Bernabei, 22  
Tel. 091/6825864  
Fax 091/6819127  
sicilia@inca.it

### **SARDEGNA**

09121 CAGLIARI  
Viale Monastir, 35  
Tel. 070/2795353  
Fax 070/272680  
sardegna@inca.it

## **Gli uffici Flai regionali**

### **Centro Italia**

#### **EMILIA ROMAGNA**

40122 BOLOGNA  
Via del Porto, 12

#### **TOSCANA**

50132 FIRENZE  
Via P. Capponi, 7

#### **MARCHE**

60131 ANCONA  
Via 1° Maggio, 142

#### **UMBRIA**

06100 PERUGIA  
Via del Macello, 26

#### **LAZIO**

00185 ROMA  
Via Buonarroti, 12

#### **ABRUZZO**

67100 L'AQUILA  
Via del Crocifisso, 10

Guida aggiornata ad Aprile 2012

a cura di

**Area Previdenza Inca nazionale**

**Flai Cgil nazionale**









## **Patronato Inca Cgil**

Via G. Paisiello, 43 - 00198 ROMA  
Tel. 06/855631 Fax 06/85352749  
[www.inca.it](http://www.inca.it)

## **Flai Cgil nazionale**

Via L. Serra, 31 - 00153 ROMA  
Tel. 06/58561300 Fax 06/58561334  
[www.flai.it](http://www.flai.it)